



R. C.P. N.12/2018

IL TRIBUNALE DI VITERBO

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Covelli	Presidente
dott.ssa Fiorella Scarpato	Giudice
dott. Antonino Geraci	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che:

- a seguito di ricorso ex art. 161, sesto comma, L. F., questo Tribunale con decreto 13.12.2018 ha concesso alla società ricorrente termine sino al 18.3.2019 per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F., ovvero della domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- la società ricorrente ha chiesto – con istanza del 14.3.2019 – una proroga di quel termine nella misura massima consentita di ulteriori sessanta giorni;

- considerato che con decreto del 21-22.3.2019 il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga ed ha fissato la convocazione ex art. 162 l. fall. innanzi al Giudice delegato;

- considerato che non sono state spiegate istanze di fallimento;

- considerato che nessuno è comparso per la Procura della Repubblica nonostante la comunicazione della data fissata per convocazione ex art. 162 l. fall.;

- rilevato che all'udienza del 15.5.2019 il debitore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (confermando la rinuncia in atti depositata in data 5.4.2019);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero in sede;

Così deciso in Viterbo in data 16.5.2019

Il Giudice relatore
dott. Antonino Geraci

Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Covelli

DEPOSITATO
VITERBO 16 MAG 2019
IL TRIBUNALE CIVILE
Della Sezione